



## Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

**Modifica del 7 novembre 2017**

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011<sup>1</sup> sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento è modificata come segue:

*Art. 1*

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull'esecuzione e sul fallimento.

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per membri di una rete interna s'intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell'elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.

*Art. 5 cpv. 2 lett. b e 3*

<sup>2</sup> Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

- b. del Blue Book (schema versione 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l'appendice (schema XML Reference versione 2.1.01 del settembre 2017)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> RS 281.112.1

<sup>2</sup> Il Blue Book e le sue appendici sono pubblicati su [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch).

<sup>3</sup> Le spiegazioni e le raccomandazioni relative allo standard figurano nei seguenti manuali<sup>3</sup>:

- a. *White Book* del settembre 2017;
- b. *Orange Book* del settembre 2017;
- c. *Green Book* del settembre 2017;
- d. *Red Book* del settembre 2017.

### **Sezione 3: Fornitura di dati statistici**

#### *Art. 6*            Dati statistici generali

<sup>1</sup> Gli uffici d'esecuzione comunicano all'Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:

- a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
- b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
- c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.

<sup>2</sup> La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

<sup>3</sup> I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

#### *Inserire prima del titolo della sezione 4*

#### *Art. 6a*            Riscossione di emolumenti

<sup>1</sup> Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell'anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.

<sup>2</sup> La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

#### *Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch).

<sup>3</sup> I manuali sono pubblicati su [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch).

*Art. 8*            Esclusione

L'UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

7 novembre 2017

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Simonetta Sommaruga

